

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **941** del **09.11.2021**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Oggetto: Determinazione previsionale per l'anno 2021 dei Fondi del trattamento accessorio per il personale universitario in convenzione e aziendale, ai sensi degli art. 80 e 81 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2016 -2018, sottoscritto il 21/05/2018

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione delle risorse umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Lucia Esposito)

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione delle risorse economico-finanziarie, attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2021: conti vari Centro di costo

F.to Il Direttore dell'U.O.C.
Gestione Risorse Economico-finanziarie
(Dott. Rosario Magro)

Pareri ex art. 3 D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Visani

F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

VISTI il D. Lgs n. 165/200 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
il D. Lgs n. 517/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
il CCNL del Comparto Sanità 2016/2018;

CONSIDERATO che questa Azienda rientra fra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 517/1999;

VISTO il DCA di approvazione del Protocollo d’Intesa fra Università Federico II di Napoli e Regione Campania n. 48 del 10/06/2016;

PREMESSO che l’A.O.U. Federico II per lo svolgimento delle proprie attività assistenziali si avvale, tra l’altro:

- di personale universitario inserito nominalmente negli allegati al citato Protocollo d’Intesa di cui al DCA n. 48 del 10/06/2016 e più nello specifico di personale inquadrato nel Comparto dell’Università (oggi Istruzione e Ricerca) al quale compete l’indennità prevista dall’art. 31 del DPR 761/79, utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo universitario a quello del personale del Comparto Sanità;
- di personale assunto direttamente dall’Azienda e inquadrato nei ruoli previsti dal CCNL del Comparto Sanità;

TENUTO CONTO che

alcune voci da corrispondere al personale universitario sono finanziate dai Fondi del trattamento accessorio del personale;

il citato Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Campania e l’Università degli Studi Napoli Federico II e, in particolare, l’art. 11 “Fondi Contrattuali”, prevede che la determinazione dell’ammontare dei fondi contrattuali, anche per il personale universitario docente e non docente, avvenga secondo le modalità previste dai CC.CC.NN.LL. della Sanità;

il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, triennio 2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018 e in particolare l’art. 80 “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” e l’art. 81 “Fondo premialità e fasce”;

come citato negli art. 80 c.5 e 81 c.5 del vigente CCNL, la quantificazione delle risorse dei relativi fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (Decreto attuativo L. 124/2015 – “Legge Madia”) che prevede: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”

il D.L. n. 35/2019, art. 11, comma 1, convertito con la Legge n. 60/2019 dispone che “*il limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

il parere - prot. 179877/2020 - espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato “relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” precisa che “*...Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane invece quello indicato all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, che corrisponde all’ammontare delle risorse destinate a tale titolo al personale nell’anno 2016...*”; ed inoltre ha fornito chiarimenti di ordine interpretativo ed applicativo, puntualizzando quanto segue: - in riferimento al comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legge n. 35/2019, relativamente alla retribuzione accessoria - in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa - il relativo limite, definito dall’articolo 23, c.2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018; - considerare l’aumento del limite relativo all’incremento di unità di personale, quantificando l’importo pro capite come rapporto tra le seguenti due grandezze: a) importo di ogni fondo per la contrattazione integrativa 2018, b) numero di unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario dei fondi;

la nuova metodologia di calcolo dei Fondi contrattuali, secondo le indicazioni emerse dai costanti confronti con il Gruppo di lavoro regionale sui fondi contrattuali, la quale ai fini della rideterminazione dei fondi per gli anni 2019, 2020 e la previsione per l’anno 2021, prevede il calcolo della media pro-capite per ogni singolo fondo dell’anno 2018 riferito ai dipendenti in servizio al 31/12/2018 divisi per singole aree contrattuali;

TENUTO CONTO, altresì, degli esiti degli incontri in presenza e a distanza svolti con il Gruppo di lavoro regionale sui Fondi Contrattuali preliminari alle succitate deliberazioni, della documentazione elaborata concordemente con il Gruppo di lavoro anche in relazione alla determinazione dei Fondi destinati al personale universitario in convenzione;

VISTE la deliberazione n. 322 del 13/05/2016 con la quale sono stati rideterminati i Fondi per il personale universitario e per il personale aziendale per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità della professione specifica per l’anno 2016;

la deliberazione n. 323 del 13/05/2016 con la quale sono stati rideterminati i Fondi per il personale universitario e per il personale aziendale per la Produttività collettiva per l'anno 2016;

la deliberazione n. 324 del 13/05/2016 con la quale sono stati rideterminati i Fondi per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno per il personale universitario e per il personale aziendale per l'anno 2016;

la deliberazione n. 726 del 31/10/201 con la quale sono stati rideterminati i "Fondi per la Premialità e Fasce (art. 81 CCNL 21/5/2018, triennio 2016/2018) per il personale universitario e per il personale aziendale per l'anno 2018;

la deliberazione n. 739 del 31/10/2018 con la quale è stato rideterminato il Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80 CCNL Comparto Sanità, triennio 2016/2018, sottoscritto il del 21/5/2018) per il personale universitario in convenzione e per il personale aziendale per l'anno 2018;

la deliberazione n. 700 del 25/08/2021 con la quale è stato rideterminato per gli anni 2019 e 2020 il "Fondo Premialità e Fasce", per il personale universitario in convenzione e aziendale, ai sensi dell'art. 80 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2016 -2018, sottoscritto il 21/05/2018;

la deliberazione n. 701 del 25/08/2021 con la quale è stato rideterminato per gli anni 2019 e 2020 il "Fondo Condizioni di lavoro e incarichi", per il personale universitario in convenzione e aziendale, ai sensi dell'art. 80 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 21/05/2018;

PRECISATO che le suddette deliberazioni relative alla rideterminazione dei fondi contrattuali per gli anni 2019 e 2020, effettuata sulla base della nuova metodologia, sono state elaborate sulla scorta delle interlocuzioni, delle indicazioni e delle risultanze degli elaborati interni condivisi con il gruppo di lavoro regionale e che le stesse sono già state trasmesse alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania;

CONSIDERATO che, da approfondimenti successivi all'adozione delle richiamate deliberazioni, è emersa la necessità di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;

VALUTATI gli elaborati dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, acquisiti agli atti della U.O.C. stessa, e redatti in accordo con la UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, secondo le "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del S.S.N. in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019" della Conferenza stato Regioni 20/186/CR4ter/C7, fornite in sintesi dal Gruppo di lavoro regionale, nonché sulla base del citato parere del MEF prot. n. 179877/2020, dai quali emerge il rispetto del predetto limite;

RITENUTO di dover determinare, in via previsionale, per l'anno 2021 l'importo dei Fondi del trattamento accessorio del personale di comparto universitario in convenzione e aziendale, ai sensi degli artt. 80 e 81 del CCNL del Comparto Sanità, sulla base delle elaborazioni già contenute nelle delibere nn. 700 e 701 del 2021 nonché sulla base:

- della normativa e delle disposizioni sopra richiamate;
 - delle disposizioni contrattuali vigenti;
 - delle "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del S.S.N. in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019" della Conferenza stato Regioni 20/186/CR4ter/C7, fornite in sintesi dal Gruppo di lavoro regionale, nonché sulla base del citato parere del MEF prot. n. 179877 del 01.09.2020 – in applicazione dell'art. 11, nel rispetto delle considerate quote "media pro capite" e dei relativi incrementi, di cui al suddetto D.L. n.35/2019;
 - della nuova metodologia e delle interlocuzioni, delle indicazioni e delle risultanze degli elaborati interni condivisi con il gruppo di lavoro regionale;
 - del personale in servizio al 01/01/2021;
 - del valore medio pro capite, calcolato al 2018 e approvato con le succitate deliberazioni;
- così come di seguito riportato:

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018	€	8.459.222
FONDO PREMIALITA' E FASCE - ART. 81 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018	€	6.198.266

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2021 l'A.O.U. ha provveduto a riconoscere, a titolo di acconto, i vari compensi accessori previsti dal CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, sulla base dei criteri di riparto applicati negli anni precedenti secondo quanto previsto nelle deliberazioni succitate, nelle more della determinazione dei Fondi per l'anno 2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e successive modificazioni e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget.

PROPONE

Alla luce di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l'adozione del deliberato che segue:

1) DETERMINARE, in via previsionale, per l'anno 2021 l'importo dei Fondi del trattamento accessorio del personale di comparto universitario in convenzione e aziendale, ai sensi degli artt. 80 e 81 del CCNL del Comparto Sanità, sulla base delle elaborazioni già contenute nelle delibere nn. 700 e 701 del 2021 nonché sulla base:

- della normativa e delle disposizioni sopra richiamate;
- delle disposizioni contrattuali vigenti;
- delle "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del S.S.N. in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019" della Conferenza stato Regioni 20/186/CR4ter/C7, fornite in sintesi dal Gruppo di lavoro regionale, nonché sulla base del citato parere del MEF prot. n. 179877 del 01.09.2020 – in applicazione dell'art. 11, nel rispetto delle considerate quote "media pro capite" e dei relativi incrementi, di cui al suddetto D.L. n.35/2019;
- della nuova metodologia e delle interlocuzioni, delle indicazioni e delle risultanze degli elaborati interni condivisi con il gruppo di lavoro regionale;
- del personale in servizio al 01/01/2021;
- del valore medio pro capite, calcolato al 2018 e approvato con le succitate deliberazioni;

così come di seguito riportato:

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018	€	8.459.222
FONDO PREMIALITA' E FASCE - ART. 81 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018	€	6.198.266

2) TRASMETTERE la presente deliberazione:

- al Collegio Sindacale, ai fini della certificazione di cui all'art. 40 del D. Lgs n. 165/2001 nonché ai fini dell'attestazione del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;
- alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania.

3) L'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Lucia Esposito)

F.to Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Varriale

IL DIRETTORE GENERALE

dell'A.O.U. Federico II, avv. Anna Iervolino, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116 dell'8/8/2019, giusta Delibera di Giunta Regionale Campania n. 374 del 6/8/2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione delle risorse umane;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. Gestione delle risorse umane propone il presente provvedimento sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, riconoscendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**

Avv. Anna Iervolino

Data consegna

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, il

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' divenuta esecutiva il 09.11.2021

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta